



N. 2384

SENT. CONT. 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile e penale di Verona

Sezione 1^a civile

Il G.U. Dott. ERNESTO D'AMICO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: ALTRI CONTRATTI ATIPICI

nella causa civile promossa con atto di citazione in opposizione a D.I. ritualmente notificato N.185 del registro cronologico dell'Avvocato Maria-Luisa Tezza

DA

[REDACTED] nata a **[REDACTED]** (Verona) il 07.08.1937, C.F.:VLNGLN37M47C890S;

elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell'Avv.to MARIA-LUISA TEZZA che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a D.I.

OPPONENTE

CONTRO

ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona Via Sandro Baganzani n.11, C.F.:80008970230;

elettivamente domiciliato in Verona presso lo studio dell'Avv.to
ELEONORA CICOGNA che lo rappresenta e difende come da
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

OPPOSTA

CONCLUSIONI

PARTE OPPONENTE:

1) in via preliminare:

- autorizzarsi la chiamata in causa del Comune di Verona, quale
Comune di residenza tenuto ex lege a compartecipare al pagamento
delle rette oggetto del decreto ingiuntivo opposto

2) in via preliminare:

- non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecuzione al decreto
ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e
comunque di pronta soluzione;

3) in via principale:

- accertarsi che l'Istituto Assistenza Anziani non vanta alcun credito
nei confronti dell'attrice/opponente per i motivi tutti sopra esposti e,
per l'effetto, revocare, annullare dichiarare nullo od inefficace il
decreto ingiuntivo n. 3506/11 Ing., n. 7666/11 R.G.I., n. 7230/11
Cron., emesso dal Tribunale di Verona in data 12.09.2011, qui
opposto;

4) in ipotesi e occorrendo anche in via riconvenzionale:

- accertare e dichiarare, ai sensi della normativa in materia, che la
compartecipazione alle reti oggetto del decreto ingiuntivo opposto va
determinata in base all'I.S.E.E. della ██████████ in modo tale da

conservare in capo alla stessa un importo pari al 50% del reddito minimo di inserimento;

- per la restante quota, accertato che il Comune di Verona è obbligato ex lege a concorrere al pagamento delle rette de quo, dichiarare che lo stesso è tenuto a partecipare nel pagamento delle dette rette per l'importo che sin d'ora si indica in € 15.818,53, oltre interessi, o nella minore e/o maggiore somma che il Giudice riterrà di giustizia.

5) In ulteriore ipotesi ed occorrendo anche in via riconvenzionale:

- condannare il Comune di Verona e/o l'IPAB I.A.A. al pagamento della somma di € 15.818,53 (o nella diversa misura, minore e/o maggiore, che il Giudice riterrà di giustizia), a titolo di somme indebitamente versate per le mensilità maggio 2010-maggio 2011, oltre interessi dovuti per legge;

6) In subordinata ipotesi ed occorrendo anche in via riconvenzionale: revocarsi ovvero annullarsi il decreto ingiuntivo opposto e rideterminarsi, ai sensi della normativa in materia, il *quantum* della quota di retta a carico dell'utente in base all'I.S.E.E. della stessa e, di conseguenza, l'eventuale *quantum* di integrazione dovuto dall'attrice opponente;

in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali ex art. 15 tariffa professionale, CNPA ed IVA di legge.

L'avv. Tezza inoltre in via istruttoria precisa le conclusioni come da memorie ex art. 183, 6° co, n. 2) e 3), cpc rispettivamente in data

28.05.2012 e 12.07.12.

PARTE OPPOSTA:

In via pregiudiziale; considerato che il TAR Veneto con sentenza n. 132 in data 03.02.2012, si è già pronunciato sul ricorso ex adverso depositato, rigettarsi l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.

In via preliminare; considerato che l'opposizione de quo non è fondata su prova scritta e risulta di pronta soluzione, concedersi ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

In via preliminare: sulla chiamata in causa del Comune di Verona, quale Comune di residenza tenuto ex lege a partecipare al pagamento delle rette oggetto del decreto ingiuntivo opposto, la scrivente difesa si rimette al Giudice, avendo comunque la stessa già provveduto a notificare al Comune di Verona l'esistenza del presente contenzioso.

In via principale e nel merito: confermarsi in toto il ricorso per decreto ingiuntivo n. 3508/2011 Ing. n. 7666/11 RG e n. 7230/11 Cron. Del Tribunale di Verona emesso in data 12.09.2011 con condanna delle spese, diritti ed onorari di causa, comprese anche quelle del presente giudizio e quindi respingersi in toto tutte le domande, anche in via riconvenzionale ed eccezioni ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui alla presente comparsa di costituzione e-risposta.

In subordine e nel merito: nella denegata ipotesi di revoca del suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, condannare la sig.ra 



██████████ a corrispondere all'Istituto Assistenza Anziani la somma di Euro 15.535,53= con riferimento alle rette mensili dovute per la sig.ra ██████████ oltre interessi di legge dalla data di messa in mora sino al saldo effettivo, o in quella somma maggiore e/o minore che risulterà di giustizia ed in corso di causa, tenuto conto delle circostanze e ragioni di cui sopra oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;

in ogni caso condannare l'opponente a risarcire alla convenuta opposta anche i danni derivati e derivandi dal ritardato pagamento con svalutazione monetaria inclusa.

Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa 4% cpa, 21% Iva, 12,5% rimborso forfettario spese generali.

ammettersi prova per interpellato e testi sui seguenti capitoli di prova testimoniale :

- 1) "Vero che con contratto di accoglienza pervenuto in data 08.08.2008 la sig.ra ██████████ richiedeva e si impegnava solidalmente e/o disgiuntamente al pagamento di tutte le spese relative al mantenimento dell'ospite sig.ra ██████████ presso il centro residenziale per anziani "Santa Caterina"?"
- 2) "Vero che per prassi all'atto di inserimento all'interno della struttura e all'atto della sottoscrizione del contratto di accoglimento, l'allegato alla deliberazione contenente la determinazione della retta giornaliera richiesta viene consegnata al parente che sottoscrive il relativo contratto, e per cui è a conoscenza del "quantum" richiesto?"



- 3) "Vero che ogni anno l'IAA provvede ad inviare al parente che ha sottoscritto il relativo contratto lettera racc.a.r con la quale viene indicato l'aggiornamento relativo alla retta giornaliera richiesta?"
- 4) "Vero che l'IAA trasmetteva e trasmette mensilmente le note mensile alla sig.ra [REDACTED] note relative alla madre, [REDACTED]"
- 5) "Vero che le note mensili che mi vengono rammostrate (doc. n. 3 di cui al decreto ingiuntivo) sono state trasmesse alla sig.ra Valenari Giuliana?"
- 6) "Vero che di anno in anno l'IAA comunica ai debitori l'importo della retta giornaliera, valevole per l'anno stesso, come da lettere racc.te a.r. che mi vengono rammostrate (doc. n. 3)"
- 7) "Vero che la sig.ra [REDACTED] sin dall'inizio dell'ingresso della madre corrispondeva quanto veniva richiesto dall'Istituto per le prestazioni svolte senza sollevare eccezioni e contestazioni?"
- 8) "Vero che l'intervento del Comune nel pagamento della retta mensile per la sola parte "alberghiera" (al netto della contribuzione regionale per le spese di assistenza socio - sanitaria) opera nell'ipotesi in cui le risorse economiche del richiedente o dei propri congiunti è insufficiente a coprire le spese per il ricovero?"
- 9) "Vero che la retta mensile che viene richiesta al parente dell'ospite riguarda esclusivamente le spese di ricovero per il pagamento di quella parte di assistenza definita alberghiera al netto della contribuzione regionale per le spese di assistenza socio - sanitaria?"

- 10) "Vero che la retta a carico del parente copre la spesa relativa alla quota alberghiera oltre alla quota di spesa sanitaria non rimborsata dalla Regione Veneto con impegnativa di residenzialità?"
- 11) "Vero che la quota di spesa sanitaria rimasta a carico dell'impegnato al pagamento viene comunicata allo stesso annualmente per l'eventuale deducibilità fiscale?"
- 12) "Vero che la Regione Veneto rimborsa per ogni anno di presenza in struttura, l'impegnativa di residenzialità a copertura della spesa socio - sanitarie, nel rispetto degli standard regionali determinati con L.R. 22/02?"
- 13) "Vero che la misura dell'impegnativa spendibile dalla Regione viene determinata con atto formale (deliberazione di Giunta Regionale) annualmente?"
- 14) "Vero che l'IAA, entro il primo semestre dell'anno successivo, deve provvedere, per ogni centro residenziale accreditato o pre - accreditato, alla compilazione di schede di rilevazione e di rendicontazione della residenzialità e semiresidenzialità anziani approvate con DGRV?"
- 15) "Vero che in tali schede vengono segnalate le spese per personale addetto all'assistenza socio - sanitaria (es. operatori socio - assistenziali, infermieri professionali, psicologi, coordinatori di sede ecc...) e le spese inerenti l'acquisto di ausili per incontinenti (pannoloni ed altro)?"
- 16) "Vero che il DGR 84/2007 - allegato A - definisce gli standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento



istituzionale dei servizi sociali e di alcuni servizi socio sanitari della Regione Veneto?"

17) "Vero che al momento della rendicontazione, la Regione Veneto rimborsa la quota di impegnativa di residenzialità definendo annualmente con atto formale differenziata in base al livello minimo e medio di assistenza verificato il rispetto dei requisiti di cui al DGR 84/2007?"

18) "Vero che l'Istituto Assistenza Anziani eroga servizi socio - sanitari?"

19) "Vero che il servizio prestato a favore della sig.ra [redacted] dall'Istituto presso la casa di riposo "Santa Caterina" in base alla convenzione sottoscritta con l'ULSS 20 è di natura extraospedaliera?"

20) "Vero che i LEA - Livelli Essenziali di Assistenza trovano la loro regolamentazione a livello statale, regionale e per cui l'IAA è privo dei poteri di determinazione degli stessi?"

21) "Vero che per l'anno 2011 la retta a carico della sig.ra [redacted] è pari ad € 61,53 al giorno come comunicato dall'IAA con lettera racc.a.r. in data 15.12.2010?" Confermi il teste il doc.n. 3 che si rammostra

22) "Vero che la sig.ra [redacted] è titolare di impegnativa di residenzialità per persone anziane non autosufficienti con ridotto - minino bisogno assistenziale?"

23) "Vero che sia il regolamento regionale sia la convenzione ULSS 20 prevedono la possibilità per l'ospite una volta inserito all'interno di



una struttura di poter chiedere in trasferimento in un'altra, in base alle proprie possibilità economiche, ed avere gli stessi servizi?"

24) "Vero che la Regione Veneto, avvalendosi dell'ULSS di appartenenza, eroga all'Istituto Assistenza Anziani €. 49,00 al giorno per pazienti soggetti ad assistenza minima e/o ridotta ed €. 56,00 al giorno per pazienti soggetti ad assistenza media?"

25) "Vero che gli importi di cui al cap. 23) sono tuttora vigenti?"

26) "Vero che l'IAA è un ente che eroga un servizio di assistenza socio -sanitaria e per cui non è titolare di livelli di determinazione dell'ISEE?"

Si indicano sino ad ora quali testi con riserva di integrare la lista, anche a prova contraria: il Dott. Roberto De Mori presso l'Istituto Assistenza Anziani di Verona Via Baganzani n. 11, 37124 Verona, la Dott.ssa Sandra Lerco presso l'Istituto Assistenza Anziani di Verona Via Baganzani n. 11, 37124 Verona, la sig.ra Elisabetta Milanese in qualità di Responsabile di Sede del c.r. S. Caterina, centro presso il quale trova ospitalità la sig.ra [REDACTED] presso il Centro Residenziale S. Caterina Via Don Carlo Steeb n. 4 37122 Verona, la Dott.ssa Tiziana Mondin presso l'Istituto Assistenza Anziani di Verona Via Baganzani n. 11, 37124 Verona



IN FATTO E IN DIRITTO

Va innanzi precisato che la domanda svolta dall'odierna parte opposta con il ricorso per d.i. (vale la pena di ricordare che nel presente giudizio la posizione di attore sostanziale spetta al creditore istante nella fase monitoria che, pertanto, non può proporre oggi domande diverse da quelle introdotte con il ricorso per ingiunzione: v. Cass. Civ., sent. n. 17440/2003), faceva valere come titolo su cui fondare le proprie pretese il "contratto ... sottoscritto in data 02.08.2008" e ciò viene ampiamente confermato nella successiva comparsa di risposta alle pagg. 7 - 24.

Orbene, di tale "contratto" l'opponente ne eccepisce espressamente in citazione la nullità per contrasto con norme imperative.

L'eccezione sembra fondata.

Non è contestato in fatto che la ricoverata fosse ultrasessantacinquenne e invalida al 100%.

Non è poi contestabile che, in base alla normativa vigente, in un caso di assistenza sanitaria quale quello di specie, le spese per ricovero vadano suddivise al 50% tra Azienda Sanitaria e Comune competenti, prevedendosi una compartecipazione dell'assistito secondo le singole disposizioni regolamentari comunali o regionali. Orbene, non c'è dubbio che siffatta normativa rientri nell'ambito della normativa d'interesse pubblico che assicura ai cittadini le prestazioni socio-sanitarie necessarie, da garantirsi su tutto il territorio nazionale, in applicazione concreta dell'art. 32 Cost..



Se così è, il diritto al ricovero e all'assistenza di un soggetto ultrasessantacinquenne e invalido al 100% non può essere regolamentato da convenzioni private che, in qualche modo e secondo vari mezzi giuridici (espromissione, fideiussione, ecc.), ostacolano di fatto il ricorso del cittadino alla fruizione dell'assistenza sanitaria, quale mezzo concreto di garanzia e attuazione del diritto costituzionalmente riconosciuto alla salute. E ciò specie se il cittadino abbia una minore capacità reddituale, com'è pacifico nel caso di specie.

Il "contratto" del 2.8.2008 deve ritenersi perciò nullo ex art. 1418 CC per contrarietà a norme imperative.

Per completezza, benchè esuli dagli ambiti della domanda come sopra proposta da parte opposta, non si può nemmeno ritenere che il contributo dei parenti dell'invalido possa essere richiesto ex art. 433 CC: il ricorso a tale normativa è consentito solo al soggetto privo di mezzi o al suo rappresentante legale, non certamente ad un terzo, specie se ente pubblico. In ogni caso, sul punto è intervenuto con chiarezza il legislatore con norma interpretativa, rappresentata dall'art. 2 co. VI Dlgs. n. 109/1998, come modificato dal Dlgs n. 130/2000: "Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei



componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".

Ogni altra questione deve ritenersi superata e assorbita.

Il d.i. andrà revocato, ma le spese di causa devono esser compensate per la peculiarità delle questioni di diritto, com'è del resto arguibile dalla messe di giurisprudenza prodotta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando quale Giudice Unico nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria e ulteriore domanda, eccezione o difesa respinta, così dispone:

1. dichiara la nullità ex art. 1418 CC dell'atto datato 2.8.2008, prodotto nella fase monitoria sub 2;
2. revoca il decreto ingiuntivo numero 7666/2011 del 12-13.9.2011, come sopra opposto;
3. compensa tra le parti le spese di lite.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Verona, il 19.6.2013.

Il Funzionario Giudiziario
Dr. Pasquale Marigliano



IL GIUDICE UNICO

